




Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Commissione "Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri Settori produttivi"

*Componente V Commissione Sanità, II Commissione Bilancio,
IV Commissione Urbanistica e Trasporti,
VI Commissione Politiche Sociali Cultura Istruzione
VIII Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo*

Prot. n. 14 del 01/02/2013



Al Dirigente
III Commissione Consiliare Permanente
Sede

Oggetto: Osservazioni e integrazioni al Piano Sociale Regionale 2013-2015.

In riferimento al Piano Sociale Regionale 2013-2015, in discussione nella prossima seduta della Commissione del 05/02/2013, si trasmettono le seguenti osservazioni ed integrazioni (periodi evidenziati):

PARTE II – Punto 4 – Paragrafo 4.2.1 – pagg. 42 e 43 – capoverso – Azione 1 –

Nuova formulazione – INTEGRATA –

- Azione 1 – omissis ...

Attualmente la forma associativa più diffusa è la Convenzione ex art. 30 del TUEL, mentre 4 ambiti hanno costituito un Consorzio ai sensi dell'art. 31. Tale linea d'azione potrebbe prevedere un accompagnamento concreto agli amministratori e dirigenti degli enti locali interessati per la realizzazione di forme associative più stabili (in primo luogo Unioni di Comuni ex art. 32 del TUEL) con particolare attenzione ai piccoli comuni montani per i quali è prevista "l'Unione di Comuni Montani" così come disciplinato dal D.L. 95/12 convertito con legge 135/12. Per la gestione dei servizi, istituire aziende speciali o altri istituti di natura giuridica privatistica quali le fondazioni, tra l'altro già sperimentate, positivamente, in altre regioni d'Italia. Anche i 4 consorzi hanno la necessità di adeguare la propria forma associativa dopo l'approvazione della L 191/2009 (finanziaria 2010) che ha di fatto soppresso i consorzi di funzioni. Per tali Ambiti territoriali si potrebbe prevedere un accompagnamento specifico alla trasformazione.

La successiva azione 2 non tiene conto che dal prossimo 1° aprile va in vigore la "stazione unica appaltante". Per cui si rende necessario modificare il testo in tal senso.

PARTE II – Punto 5 – Paragrafo 5.1 – Nuove prospettive – pag. 51 – ultimo capoverso, prima delle Conclusioni –



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Commissione “Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri Settori produttivi”

Componente V Commissione Sanità, II Commissione Bilancio,

IV Commissione Urbanistica e Trasporti,

VI Commissione Politiche Sociali Cultura Istruzione

VIII Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

Di seguito è riportata la criticità rilevata per la concreta attuazione della misura.

La vaucherizzazione finanziaria per il servizio in argomento comporta una difficile pratica realizzazione. Ciò è dimostrato anche dal ritardo nell'applicazione del bando in corso, che, allo stato, non risulta ancora attivato in nessun territorio regionale, nonostante i seminari e gli incontri tecnici in materia che si sono sin qui susseguiti. È, pertanto, assolutamente indispensabile, per superare le difficoltà evidenziate, prevedere una procedura alternativa che coinvolga direttamente l'Ambito Territoriale, attraverso il Servizio ADL.

PARTE II – Punto 6 – Paragrafo 6.1 – Servizi di cura per l'infanzia – pag. 59 – Le azioni in cantiere –

Occorre prevedere il finanziamento dei servizi già attivati, prima di prevedere e dare corso a nuovi servizi.

PARTE II – Punto 8 – Paragrafo 8.1 Le politiche per la non autosufficienza e la domiciliarità - Nuovo Scenario

La procedura vigente in materia di integrazione socio-sanitaria comporta infinite difficoltà di carattere amministrativo e contabile per effetto del doppio trasferimento delle risorse – dalla Regione all'ambito sociale e dall'ambito sociale alle strutture di erogazione dei servizi socio-sanitari –. Per economia di procedimento, sarebbe auspicabile attribuire le risorse direttamente all'ASL che, a sua volta, con un'unica azione, provvederebbe ai pagamenti. Siffatta previsione andrebbe anche nella direzione di riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione in armonia con le recenti disposizioni emanate in proposito. Occorre infine, sottolineare che troppo spesso i Comuni interessati non provvedono al pagamento delle quote di competenza.

PARTE III – Punto 10 Il tema della forma associativa dei Comuni alla luce delle novità normative in materia -

Per dare forza alla recente normativa introdotta dal D.L. 95/12, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, per i territori montani, costituiti soprattutto da piccoli Comuni, e per uniformare la gestione di più funzioni e servizi appare essere perfettamente rispondente alle esigenze dei territori interessati stabilire che la forma associativa dell'Unione di Comuni Montani sia coincidente con il territorio delle attuali comunità montane. Ciò eviterebbe un inutile e defatigante proliferarsi di organismi sovra comunali a tutto pregiudizio di gestioni efficaci, efficienti e quanto più possibile economiche.

PARTE III – Punto 11 Gli assetti della Governance – Paragrafo 11.3 L'Ufficio di Piano – 7° capoverso – primo periodo dopo i due punti –

Centro Direzionale, Isola F/13 - 80143 Napoli - Tel. 081/7783915-3917 - Fax 081/7783918



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Commissione "Attività Produttive, Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri Settori produttivi"

*Componente V Commissione Sanità, II Commissione Bilancio,
IV Commissione Urbanistica e Trasporti,
VI Commissione Politiche Sociali Cultura Istruzione
VIII Commissione Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo*

Nuova formulazione – INTEGRATA – in rosso sono riportate le integrazioni proposte –
- un Coordinatore dell'Ufficio di Piano (preferibilmente Dirigente dei Servizi Sociali del Comune Capofila) **o il dirigente dei servizi sociali di uno dei Comuni dell'ambito.**

PARTE III – Punto 12. Criteri di riparto del Fondo sociale, disposizioni per il Fondo Unico di Ambito e per la transizione al nuovo triennio

Per quanto superfluo, occorre sottolineare l'assoluta insufficienza delle risorse. Tale insufficienza risulta ancora più evidente se si prendono in considerazione le risorse appostate con il precedente piano triennale.

PARTE III – Punto 12. Criteri di riparto del Fondo sociale, disposizioni per il Fondo Unico di Ambito e per la transizione al nuovo triennio – Paragrafo 12.2 Indicazioni per il passaggio alla nuova programmazione triennale – ultimo capoverso – Dopo il n. 3 è aggiunto il seguente:

4. In ogni caso, in presenza di fusione di due o più ambiti previsti dalla delibera della G.R.C. n. 320/2012 gli ambiti sociali della precedente conformazione continuano le rispettive attività fino alla data effettiva di entrata in vigore del nuovo organismo.

PARTE III – Punto 12. Criteri di riparto del Fondo sociale, disposizioni per il Fondo Unico di Ambito e per la transizione al nuovo triennio – Paragrafo 12.3 Procedure per la presentazione dei Piani di Zona – Dopo capoverso è aggiunto il seguente:

Pur in presenza della previsione di cui al precedente Paragrafo 12.2, nel caso in cui i nuovi ambiti, come delineati dalla delibera della G.R.C. n. 320/2012, non vadano in esercizio a pieno regime con le rispettive costituzioni e l'avvio delle necessarie programmazioni, entro il 28.2.2013, i vecchi ambiti, per il solo anno 2013, si sostituiscono a quelli non ancora costituiti, continuando le proprie attività, nell'esclusivo interesse dei servizi e dei cittadini, sia di programmazione che di gestione.

Cordiali saluti.

Dott. Giovanni Baldi